



COMUNE DI PAVIA DI UDINE
PROVINCIA DI UDINE

GIUNTA COMUNALE
=====

Reg. Delib. n. 116

VERBALE DI DELIBERAZIONE

O G G E T T O

Conclusioni del procedimento amministrativo. Individuazione funzionario con potere sostitutivo in caso di inerzia ai sensi dell'art. 2, comma 9 bis, della L. 241/1990.

L'anno **2012** , il giorno **25** del mese di **GIUGNO** alle ore **18:30** a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta comunale:

Di Bert Mauro	Sindaco	Presente
Nonino Emanuela	Vice Sindaco	Presente
Govetto Beppino	Componente della Giunta	Assente
Burello Luca	Componente della Giunta	Presente
Del Gobbo Michele	Componente della Giunta	Presente
Sibillo Micaela	Componente della Giunta	Presente

Assiste all'adunanza la Sig.ra **Della Marina Mariangela** nella sua qualità di Segretario comunale.

Il Sig. **Di Bert Mauro** , nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Addì, lì 29.06.2012

L'IMPIEGATO INCARICATO
Valentina Lucca

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 2 della legge n. 241/1990 disciplina la fattispecie della conclusione del procedimento, stabilendo, al primo comma, che “ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso”;
- il comma 6 del citato articolo 2 della L. n. 241/90, stabilisce, inoltre, che “I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte”;
- gli stessi termini procedurali sono demandati ad apposita disciplina regolamentare;
- la regolamentazione dei termini del procedimento si interseca con l'istituto del "silenzio significativo", nelle sue varie tipologie (silenzio assenso, silenzio rigetto);
- la tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei Conti (comma 8 art. 2 L. n. 241/90);

CONSIDERATO che l'art. 1 del d.l. n. 5/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 35/2012, ha completamente innovato l'art. 2, comma 9, della L. n. 241/90, introducendo, tra l'altro, i commi 9/bis, 9/ter, 9/quarter e 9/quiquies che così recitano:

- "9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.
- 9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione.
- 9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.
- 9-quarter. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- 9-quiquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.”

RITENUTO, nelle more dell'adeguamento del Regolamento sul procedimento amministrativo, di dover individuare nel Segretario comunale la figura apicale cui demandare il potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9 bis, della L. 241/1990, così come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 5/2012, in caso di inerzia del responsabile di Servizio;

VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000;

VISTO il Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e Servizi;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO che sono stati richiesti i pareri in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO che il Segretario comunale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, in merito alla proposta della presente deliberazione;

A voti unanimi, espressi in modo palese;

DELIBERA

1) DI INDIVIDUARE, ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990, art. 2 e per le motivazioni esposte in premessa, nel Segretario comunale – Direttore generale il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia per mancata o tardiva emanazione di provvedimenti nei termini da parte dei responsabili inadempienti;

2) DI DARE ATTO che restano esclusi i procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, per i quali restano ferme le particolari norme che li disciplinano, così come disposto dall'art. 1, comma 2, del D.L. n. 5/2012 come convertito nella L. n. 35/2012;

3) DI DISPORRE che i responsabili dei procedimenti indichino nelle comunicazioni relative ai procedimenti stessi, il nominativo del predetto funzionario con potere sostitutivo e che i responsabili degli uffici provvedano a comunicare i casi di inerzia o ritardo dagli stessi rilevati al Segretario comunale-Direttore generale;

4) DI INVIARE copia del presente provvedimento ai Responsabili degli Uffici e al Segretario comunale-Direttore generale;

5) DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet, nell'ambito della sezione "trasparenza, valutazione e merito";

6) DI PRECISARE che l'adozione del presente atto non comporta alcun onere di spesa.

Indi,

LA GIUNTA COMUNALE

a voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1 - comma 19 - della L.R. 11.12.2003 n. 21 e s.m.i..

MDM/ns

SEGRETARIO COMUNALE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Lì, 21/06/2012

IL RESPONSABILE
F.to Mariangela Della Marina

Letto, confermato e sottoscritto.

f.to **IL SINDACO**
Di Bert Mauro

f.to **IL SEGRETARIO COMUNALE**
Della Marina Mariangela

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio oggi 29/06/2012, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 14/07/2012 .

Lì, 29/06/2012

f.to **L'IMPIEGATO RESPONSABILE**
Valentina Lucca

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 29/06/2012 al 14/07/2012 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.

Lì, 16/07/2012

f.to **L'IMPIEGATO RESPONSABILE**
Valentina Lucca

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- per immediata esecutività, ai sensi dell'art. 1 - comma 19 - della L.R. n. 21/2003 e successive modifiche
- decorsi 15 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 1 - comma 15 - della L.R. n. 21/2003 e successive modifiche

Lì, 29/06/2012

f.to **L'IMPIEGATO RESPONSABILE**
Valentina Lucca